

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2038

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PENNACCHINI

Presentata il 3 febbraio 1965

Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura, sotto la spinta di alcuni episodi clamorosi che avevano messo in luce il diffondersi nel mondo sportivo di deprecabili tendenze, venne presentata dall'onorevole Serveilo ed altri una proposta di legge intesa ad arginare gli ormai frequenti tentativi di alterare il normale svolgimento delle gare con mezzi moralmente riprovevoli. Tale proposta, rielaborata dalla Commissione Giustizia in sede referente, non poté ottenere l'approvazione dell'Aula per decorso del termine; la presente iniziativa non ha pertanto altra pretesa che quella di riesumare il lavoro già compiuto, nella presunzione che il problema sia ancora attuale e che le conclusioni di allora siano tuttora valide e rappresentino il miglior risultato di un esame approfondito e completo.

A questo riguardo non sarà superfluo sottolineare che alla formulazione delle suddette conclusioni si addivenne a ben due anni e mezzo di distanza dalla presentazione della proposta. Da questo particolare può desumersi il vaglio prolungato e minuzioso a cui la proposta stessa è stata sottoposta e l'iter laborioso e non scevro di contrasti seguito per individuare una soluzione di comune gradimento che tenesse conto delle varie eccezioni da più parti sollevate. E da tener presente inoltre che ai relativi lavori, affidati nella fase preparatoria ad apposito comitato ristretto, hanno collaborato dirigenti sportivi e rappresentanti del C.O.N.I., il cui contributo di esperienza è stato richiesto per acquisire

cognizione degli interessi contrapposti interferenti con il problema allo studio. In ultima analisi può affermarsi che l'orientamento finale della Commissione abbia costituito il frutto di un meditato convincimento, maturato sulla base di una visione integrale della questione attraverso i suoi fattori fondamentali e suoi molteplici aspetti.

Ma, meglio di ogni asserzione astratta, può servire ai fini di una realistica valutazione dei risultati la conoscenza della genesi del testo concordato in Commissione, testo che, salvo i ritocchi marginali appresso specificati, forma l'oggetto della presente proposta di legge.

La stesura formulata dai presentatori della proposta originaria era la seguente:

« Lo sportivo professionista che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa al fine di non partecipare ad una gara per professionisti o di ridurre, partecipandovi, il suo normale rendimento o le sue normali prestazioni, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena è aumentata se dal fatto l'esito della gara è risultato alterato. La stessa pena si applica a chi dà o promette allo sportivo, di cui al primo comma, il denaro o altra utilità ».

Alla rielaborazione, nella forma attuale, hanno indotto considerazioni di carattere giuridico e valutazioni di merito, esaurientemente illustrate nella relazione che il presentatore della presente proposta ebbe l'incarico di com-

pilare per conto della Commissione. Giudicando la sua acquisizione quanto mai opportuna per evitare che, senza concreta utilità, vengano riproposti temi già affrontati e risolti, se ne trascrive integralmente il contenuto non senza premettere che uno dei primi punti che la Commissione si è trovata ad affrontare è stata la pregiudiziale circa l'opportunità stessa di un provvedimento del genere. Non sono infatti mancate obiezioni, validamente sostenute, a che lo Stato spingesse la sua ingerenza nel campo dello sport fino ad assumersi il compito della sua moralizzazione. Tuttavia ha finito col prevalere la tesi che l'importanza attualmente raggiunta dallo sport, soprattutto dal punto di vista finanziario, e la mole degli interessi che ad esso sono collegati hanno raggiunto un livello tale da richiedere una adeguata tutela, anche se per questo è necessario accedere alla sfera del diritto penale. Ed ecco, onorevoli Colleghi, il testo della relazione in argomento:

« È ancora recente nella memoria il ricordo di alcuni avvenimenti che, per aver portato alla luce non edificanti retroscena del mondo sportivo, hanno suscitato un clamore di così vasta portata che difficilmente può essere sfuggito anche a chi allo sport è completamente estraneo e disinteressato.

Non è qui il caso di discutere se sia un bene o un male che l'entusiasmo delle masse per le competizioni sportive abbia raggiunto le proporzioni attuali o se tale sentimento, a volte parossistico ed esclusivo, non vada a detrimento delle possibilità di una elevazione del livello medio culturale e spirituale della popolazione; il fenomeno esiste e, nelle sue linee imponenti, è assunto a così grande rilevanza da non poter comunque essere ignorato. In tal quadro ognuno può ricordare il senso di profondo disagio provato nel constatare come alla primitiva correttezza, fondamento essenziale di un ben inteso spirito agonistico, fossero subentrati, sia pure in casi sporadici, la frode e l'inganno che, per aver fatto la loro apparizione in un campo che a torto o a ragione bisogna pur sempre considerare di importanza nazionale, minacciavano di assumere aspetto di una non certo decorosa manifestazione di costume.

A tale disagio si sono indubbiamente richiamati i presentatori della proposta di legge in esame nell'intento di avviare all'attuale possibilità che la carenza di idonee disposizioni legislative offre al mezzo fraudolento di operare pressoché indisturbato nell'ambiente sportivo. La necessità di porre un freno

a questo stato di cose è tanto più sentita, quando si consideri che quasi mai il ricorso a mezzi moralmente illeciti per forzare il prevedibile risultato di una gara è originato da una, comunque riprovevole, esasperazione dello spirito di antagonismo; si può affermare invece con certezza che nella quasi totalità dei casi ciò avviene in funzione di interessi economici, il più delle volte di natura privata, che, per trovare proprio in un clima di amoralità il terreno più fertile per prosperare, non debbono essere favoriti da un'immunità inesistente in altri campi.

I. — CONSIDERAZIONI GENERALI

Ciò premesso, è opportuno ricordare che compito precipuo e imprescindibile del legislatore, chiamato a statuire in materia penale, e non tanto quello di seguire impulsi psicologici o sentimenti generici, quanto quello di identificare e fissare in modo certo ed inequivoco l'oggetto della tutela penale; e ciò non solo per l'efficacia della conseguente futura applicazione, ma anche per una adeguata relazione tra ciò che si imbisce e la gravità della correlativa sanzione.

Sotto questo profilo la proposta di legge in esame può lasciare alquanto perplessi, in quanto dall'esame di essa non è agevole desumere quale sia l'oggetto speciale del reato configurato: né un efficace contributo in tal senso è offerto dall'annessa relazione. Non ci si vuole ovviamente riferire all'oggetto materiale del reato stesso, del tutto irrilevante ai fini della presente relazione, bensì ed esclusivamente al suo oggetto giuridico, cioè a quel particolare bene o interesse specifico a protezione del quale la tutela penale è diretta.

Dovendo classificare il reato in oggetto si rende necessario in questo caso procedere più per esclusioni che per conclusioni dirette, nella fiducia di pervenire ugualmente ad un risultato accettabile.

È da ritenere anzitutto che l'interesse pubblico che la proposta di legge intende tutelare non possa identificarsi con la continuità del gettito delle entrate fiscali derivanti dai concorsi pronostici, né con la fiducia degli scommettitori: in tal caso infatti la connessione della gara sportiva al gioco, scommessa o concorso pronostici, avrebbe dovuto figurare tra gli elementi costitutivi del reato, cosa che invece non è.

Né può d'altra parte ritenersi individuabile tale interesse in alcuno di quelli, di natura morale o patrimoniale, di cui possono essere titolari gli eventuali compagni di squadra o i

dirigenti delle società sportive, perché in tal caso più logico sarebbe stato configurare un reato perseguibile a querela di parte, mentre per quello in esame è previsto che debba procedersi d'ufficio.

Infine l'interesse non può individuarsi nel lato spettacolare del pubblico pagante, perché tale elemento non è comune a tutte le gare sportive, come ad esempio nelle gare ciclistiche su strada.

Ciò premesso, deve ritenersi che l'interesse pubblico, che la norma penale di cui ci stiamo occupando intende tutelare, non può essere altro che la lealtà dei risultati sportive astrattamente considerata: generale, nel quale d'altronde rientrano anche tutti quelli particolari che finora sono stati considerati.

Enunciato così l'oggetto giuridico del reato, sia consentita una breve disamina sui suoi elementi costitutivi per appurare se e fino a quale punto essi siano stati fissati in maniera idonea ad assicurare quella tutela penale a cui è da ritenersi intesa la proposta di legge.

Limitando l'indagine al solo soggetto attivo, si nota che esso è stato designato con la dizione di « sportivo professionista ». Si tratta di una qualità personale che nell'accezione comune corrisponde all'esercizio continuativo di una attività sportiva retribuita, stato di fatto questo che trova la sua regolamentazione negli ordinamenti delle federazioni sportive. Tuttavia, vertendosi in materia penale, sembra più opportuno che l'indagine — di esclusiva competenza del giudice — circa l'effettiva ricorrenza nel caso specifico della qualità personale richiesta per la sussistenza del reato, possa essere condotta sulla base di un'esatta definizione contenuta in norme di legge, le quali precisino altresì in maniera inequivocabile lo stato di fatto dal quale la qualità personale stessa deve intendersi derivata.

Ma a prescindere da ciò, è da osservare che la designazione soltanto dello sportivo professionista quale soggetto attivo del reato attribuisce al reato stesso un oggetto giuridico più circoscritto di quello innanzi individuato, in quanto priva della tutela penale la lealtà dei risultati delle competizioni sportive condotte da dilettanti.

Sulla convenienza di tale limitazione, d'altra parte ribadita espressamente dalla dizione « gara per professionisti » contenuta in altra parte dell'articolo unico della proposta di legge in esame, non ci si può assolutamente dichiarare d'accordo, dato che gli interessi che gravitano nel settore dilettantistico non sono affatto inferiori per mole o diversi per

qualità, di quelli che investono il mondo dei professionisti. Basti a tal proposito considerare che un'intera organizzazione a carattere internazionale, come quella delle Olimpiadi, è riservata a gare di soli dilettanti, per convincersi delle ampie possibilità di attività riprovevoli offerte anche da questo settore e per concludere che, se una protezione deve essere accordata alla lealtà dei risultati delle gare sportive, lo deve essere così per quelle dei dilettanti come per quelle dei professionisti. Qualora per altro si voglia attribuire una maggiore rilevanza all'atto illecito commesso dal professionista, come tenuto a particolari doveri di rettitudine in corrispettivo degli emolumenti che percepisce, una opportuna discriminazione potrebbe comunque essere sempre introdotta, ma soltanto in sede di irrogazione della pena. A tale fine basterebbe configurare quale circostanza aggravante la qualità di sportivo professionista nel soggetto attivo del reato per raggiungere l'effetto voluto, lasciando integro l'oggetto della tutela penale.

Non può ignorarsi a questo proposito che l'incriminazione di fatti commessi nell'esercizio di una attività sportiva dilettantistica richiede una particolare cautela, allo scopo di non cadere nell'incongruenza di far assurgere a reati anche azioni di rilevanza trascurabile o che nulla hanno a che vedere con il pubblico interesse che la norma intende tutelare. Ma questo costituisce un problema di carattere tecnico, la cui soluzione può essere raggiunta attraverso un perfezionamento della legge, ovviamente tale perfezionamento non può limitarsi a semplici ritocchi, bensì richiede una normazione apposita, complessa e dettagliata, che in questa sede non è assolutamente il caso di affrontare. Nel seguito della relazione dirò come la Commissione parlamentare ha ritenuto di poter risolvere per intanto il problema pervenuto ugualmente ad un risultato soddisfacente.

Sempre rimanendo in tema di soggetto attivo è da rilevare come il progetto in esame lasci del tutto impuniti i fatti illeciti, della stessa natura di quelli contemplati quali elementi costitutivi del reato, che possano essere commessi dai titolari delle società sportive, per non parlare degli arbitri. È evidente come una tale omissione, prescindendo da ogni concreta eventualità del verificarsi di tale ipotesi, lasci aperta una larga breccia nella protezione che la proposta di legge intenderebbe assicurare. Né si venga a sostenere che il dirigente di una società, qualora intendesse « vendere » a fine di lucro personale l'esito di una gara, sarebbe sempre costretto a fare ricorso

alla complicità degli sportivi che vi partecipano: in tal caso la sanzione incombente su questi ultimi costituirebbe una remora alla accettazione delle relative proposte e, in definitiva, all'attuazione dei propositi del dirigente. Il vero è che questi può agevolmente compromettere il risultato di una competizione sia ad insaputa degli stessi competitori, imponendo ad esempio l'adozione di una tattica di gara sbagliata o di sostanziali mutamenti nella compagine della squadra, sia facendo ricorso alla persuasione, prospettando superiori esigenze — come ad esempio, nel gioco del calcio, necessità del salvataggio di una squadra la cui retrocessione potrebbe far perdere di interesse al campionato — alle quali ben difficilmente potrebbe essere attribuito il carattere di « altra utilità » per gli ingenui giocatori che in buona fede si fossero prestati allo scopo. In definitiva è da rilevare che, se c'era un campo verso cui dovevano essere con precedenza indirizzati i rigori della legge penale, questo era proprio quello dei dirigenti sportivi, attorno al quale gravitano gli interessi economici di gran lunga maggiori e le possibilità di corruzione ben più incontrollate.

La proposta di legge in esame prevede altresì la illiceità del fatto di aver accettato la consegna o la promessa di denaro o di altra utilità, al fine di influire negativamente sul risultato di una gara, e ciò del tutto indipendentemente dal risultato stesso. È stato cioè configurato quello che nella dottrina viene comunemente denominato "reato di pericolo", in quanto un simile reato è perfetto sin dall'inizio nei suoi elementi costitutivi, e tale resta anche in caso di mancato raggiungimento del fine per il quale è stato posto in essere. Sotto questo profilo dunque nulla v'è da eccepire; senonché al primo capoverso si è voluta prendere in considerazione, sotto forma di circostanza aggravante, anche l'ipotesi del danno, con la dizione: "se dal fatto l'esito della gara è risultato alterato". A tale proposito, pur comprendendo le ragioni che possono aver indotto i proponenti a richiedere una sanzione più grave quando dal fatto delittuoso si sia prodotta una effettiva lesione del bene giuridicamente tutelato, non si può non rilevare come una norma siffatta sia destinata in partenza a rimanere priva di qualsiasi efficacia. Infatti la sua applicazione richiederebbe la dimostrabilità — e in maniera irrefutabile (non potendosi ovviamente procedere in questa materia per semplici presunzioni) — di quello che sarebbe stato l'esito della gara qualora non fosse intervenuta l'interferenza criminosa. Tale dimostrabilità è in pra-

tica assolutamente inesistente. Infatti il carattere di aleatorietà è elemento così connotato ad ogni tipo di competizione da costituirne quasi la necessaria premessa, se non addirittura la causa determinante. Ora, allo stesso modo che ogni previsione probabilistica, anche se basata su argomentazioni logiche e teoricamente inoppugnabili, è destinata a cadere di fronte all'avvenuta realizzazione dell'imprevisto, così ogni indagine a posteriori, sui singoli fattori che abbiano influito su di un determinato risultato, sarebbe senz'altro inficiata dalla impossibilità di escludere l'eventualità dell'intervento dell'imponderabile.

II. — OSSERVAZIONI ANALITICHE

Alla luce delle suesposte considerazioni generali, la Commissione referente ha voluto dettagliatamente esaminare gli aspetti del nuovo reato che si verrebbe a configurare, allo scopo di sottoporre eventualmente all'approvazione degli onorevoli Colleghi una formulazione legislativa più idonea alla materia in esame, che tenga conto dei vari delicati aspetti del problema, delle necessità dello sport, e della esperienza acquisita in questo settore. Gli aspetti sono i seguenti.

1) *Necessità del provvedimento.*

La Commissione ha ritenuto, sulla base delle indicazioni dei tecnici federali, che i casi di corruzione sportiva, per quanto non frequenti, siano comunque tali da giustificare una legge, specie se si tiene conto che esistono già organizzazioni segrete e persone che sono dedite alla « vendita » delle competizioni sportive.

A tale conclusione si è pervenuti nonostante forti perplessità in merito all'opportunità che lo Stato provveda a una tutela penale atta a moralizzare lo sport, dato che, secondo una opinione piuttosto diffusa, il compito dello Stato dovrebbe limitarsi in questo campo alla regolamentazione e al finanziamento in vista dello sviluppo fisico delle giovani generazioni, senza spingersi sino alla sanzione penale la cui applicabilità, fra l'altro, implicherebbe l'arduo problema della valutazione del comportamento degli atleti in gara. Tenuto tuttavia presente che spesso si verificano situazioni in cui la corruzione può trovare terreno quanto mai fertile a causa delle pretese del pubblico che vuole assolutamente vedere vincere la squadra del cuore, ovvero a causa di impegni finanziari da fronteggiare o di cambiali in scadenza, che difficilmente potrebbero

andare a buon fine se a causa di una sconfitta o di una bassa classifica il valore venale degli atleti subisse una notevole diminuzione, è prevalso il parere che le ragioni militanti a favore della tutela penale siano sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento proposto.

Ciò premesso, è stato posto il quesito se l'allarme sociale determinato dai tentativi di corruzione sia tale da richiedere l'emanazione di una legge *ad hoc* o se piuttosto non si prestino allo scopo, con o senza eventuali adattamenti, disposizioni legislative già esistenti.

A tale scopo si nota anzitutto che la norma, così come è stata proposta dai presentatori, è stata pressoché ricalcata, nella forma e nella sostanza, su quella dell'articolo 319 del codice penale. Senonché, mentre il reato di corruzione del pubblico ufficiale trae perfezione giuridica dal suo carattere di complementarietà con altre disposizioni di diritto penale e amministrativo, tale requisito manca al reato di corruzione sportiva, il quale nasce isolato e fine a se stesso. Con ciò ci si intende in particolare riferire all'individuazione del soggetto attivo del reato per il quale già in sede di considerazioni preliminari si era posta in luce la necessità di una estensione dal solo « sportivo professionista » anche allo sportivo dilettante, all'arbitro e al dirigente di società sportiva.

Ma, a prescindere da ogni ricerca di eventuali qualità personali che possano costituire un corrispettivo a quelle di « pubblico ufficiale » o di « incaricato di pubblico servizio » cui il reato di corruzione obbligatoriamente oggi si richiama, la Commissione ha preferito tener presente che il fatto illecito che con la proposta di legge si intende punire può essere compiuto, e in misura più che notevole, anche da estranei allo sport, attualmente non perseguibili in alcun modo in quanto sfuggono alla unica regolamentazione oggi vigente in materia, che è quella propriamente sportiva. Di qui la necessità di sostituire alla dizione limitativa dei proponenti « lo sportivo professionista » (o ad altre più estensive nel senso sopra indicato), quella più completa ed adeguata di « chiunque ». Con ciò si è però allontanato il nuovo reato da quello di corruzione cui si era originariamente ispirato, in quanto si è dovuto contemporaneamente far cadere ogni connessione con un determinato comportamento cui il soggetto attivo fosse in precedenza tenuto in forza delle sue qualità personali. È ovvio, infatti, che per gli estranei allo sport la pattuizione di denaro o altra utilità non può essere ipotizzata al fine di compiere atti contrari ai loro doveri, data l'inesistenza

di qualità personali che comportino determinati obblighi.

È stata eliminata, quindi, la possibilità di far rientrare il nuovo reato tra quelli già esistenti di corruzione. Tale dizione è stata mantenuta nella intitolazione della proposta di legge soltanto perché è parsa la più vicina al nuovo reato posto in essere, dato che la corruzione già nel sistema vigente non è ristretta nell'ambito dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ma appare anche a proposito di altro reato (corruzione di minorenni).

È stato poi esaminato se l'ipotesi delittuosa di cui trattasi potesse ricadere nell'area della truffa o, più genericamente, in quella della frode.

Circa la prima ipotesi, poche considerazioni possono bastare per escludere ogni possibilità di identificazione. Innanzi tutto l'interesse pubblico che in relazione al reato di truffa viene protetto è l'inviolabilità del patrimonio contro le azioni fraudolente commesse per conseguire un vantaggio. In sede di osservazioni generali, abbiamo detto come invece l'oggetto della tutela penale del nuovo reato in esame debba essere individuato nella lealtà dei risultati delle gare sportive. Con ciò non si vuole escludere che in determinati casi dalla configurazione del nuovo reato possa derivare anche la tutela di interessi di natura patrimoniale, ma questo può avvenire soltanto in forma mediata e pertanto non si presta a una caratterizzazione, che sarebbe del tutto arbitraria. In secondo luogo è da tener presente che ciò che il nuovo provvedimento di legge intende colpire è la pattuizione in se stessa di denaro o di altre utilità per fini che vengono dichiarati illeciti, senza alcun riguardo alle reali conseguenze dell'azione delittuosa. Nel reato di truffa invece l'effettivo conseguimento di un danno da parte di un soggetto passivo è requisito essenziale, in mancanza del quale il reato stesso è escluso. Infine, per la sussistenza del delitto di truffa è necessario che i mezzi adoperati per conseguire lo scopo consistano in artifici o raggiri che inducano altri in errore: condizione, questa, del tutto inesistente nel reato in esame il quale si basa invece su una libera e cosciente consensualità delle parti. Ciò nonostante, non si può tuttavia ignorare che alle volte un comportamento analogo a quello ipotizzato può anche rivestire gli estremi della truffa, come ad esempio nel caso di chi partecipi a una gara sportiva con l'intenzione di non vincerla, ingannando in tal modo coloro che scommettono

su lui e danneggiandoli in quella che dovrebbe essere l'esatta distribuzione delle vincite. Ma, pur prescindendo dal fatto che la giurisprudenza non è concorde su tale interpretazione, risulta evidente come l'assumere a base del reato quello che la proposta considera invece soltanto quale movente, equivarrebbe a restringere il campo in limiti così angusti da svuotare l'iniziativa di ogni suo contenuto.

Esaminato sotto il secondo profilo, può invece ammettersi che il nuovo reato, prevedendo la sussistenza del dolo, un ingiusto profitto come fine e un inganno nella esecuzione di determinate prestazioni, risponda ai requisiti che caratterizzano la frode. È da osservare tuttavia a tale riguardo che la vigente legislazione non punisce la frode generica o astratta, bensì soltanto alcuni tipi specifici di frode, a dar vita ai quali concorrono o particolari presupposti (esempio: stato bellico, nella frode in forniture di guerra), o determinate obbligazioni (esempio: contratto, nella frode in pubbliche forniture), o speciali condizioni di luogo (esempio: spaccio aperto al pubblico, nella frode nell'esercizio del commercio), o di tempo (esempio: corso del procedimento, nella frode processuale) ecc. Ora, basta un semplice esame di tutte le disposizioni di carattere penale — ivi comprese quelle contenute in leggi speciali — che abbiano per oggetto la repressione di frodi, anche se non espressamente denominate tali, per constatare come nessuna di esse si presti, neppure con i più accentuati adattamenti, ad assorbire il nuovo reato.

Per quanto sopra esposto la Commissione ha all'unanimità ritenuto che la relativa trattazione debba formare oggetto di una legge apposita.

2) Estensione della norma.

È stato esaminato se dovesse addivenirsi ad una trattazione generale della materia sportiva oppure ad una più ristretta, limitata alla salvaguardia della lealtà delle competizioni sportive. Dato il ripetersi degli attentati a tale spirito di lealtà e la necessità di adottare prontamente energiche misure in questo settore, si è concluso per la regolamentazione in un primo momento di quanto con maggiore urgenza reclama una efficace tutela salvo esaminare successivamente, di concerto con le autorità competenti, tutto il problema.

La Commissione ha espresso a questo riguardo l'avviso che debba addivenirsi al più

presto ad una vera e propria legislazione sportiva, dettagliata e specifica, che provveda in modo organico alla definizione delle varie qualifiche sportive, che fissi la natura giuridica delle organizzazioni e degli enti sportivi, che scenda, ove occorra, anche nella casistica, ma che offra, oltre che una tutela adeguata e proporzionata ad ogni vario e diverso aspetto del comune interesse, anche una sicura guida per delimitare e precisare la sua stessa sfera di applicazione.

Questa necessità risulta ancora più impellente quando si ponga mente alla circostanza che nell'ambito dello sport si è ormai dato vita ad una vasta e complessa potestà disciplinare, la quale — per vertere in materie che hanno molta attinenza con quella penale o per interferire in interessi economici individuali o collettivi, anche estranei all'ambiente, di notevolissime proporzioni — non può rimanere confinata in semplici regolamenti. E ciò sempre tenute presenti le esigenze del potenziamento e dello sviluppo dello sport e delle manifestazioni sportive che, dalla nuova regolamentazione, dovrebbero trovare nuovo incremento e respiro, lungi dall'essere soffocate o ridotte.

Sempre rimanendo nell'ambito di ciò che occorre più urgentemente tutelare, la Commissione ha, tuttavia, voluto soffermarsi sul fatto che l'operato di chi voglia interferire illecitamente nel normale andamento delle gare può estrinsecarsi, oltre che nel campo della regolarità dei relativi risultati, anche in azioni rivolte contro l'effettiva esecuzione delle gare stesse. Pertanto, nell'intento di salvaguardare anche la libertà dello sport, è stato ritenuto opportuno introdurre il concetto supplementare che la riscossione o la promessa di denaro o altra utilità è delittuosa se diretta « al fine di impedire una manifestazione sportiva ».

3) Sede della materia.

È stato ritenuto che la disciplina del nuovo reato, che la proposta di legge in esame intende configurare, non possa trovare collocazione nel codice penale vigente.

Precedentemente è stato rilevato che la finalità etica perseguita deve essere individuata in quella di elevare alla dignità di pubblico interesse, penalmente tutelato, il diritto degli appassionati allo sport (e quindi di gran parte dei cittadini) alla lealtà delle gare e alla onestà e realtà dei relativi risultati; ad essa bisogna ora aggiungere, per l'estensione proposta dalla Commissione di

cui detto innanzi, la libertà delle competizioni. Questa definizione dell'oggetto giuridico rende difficile un accettabile inquadramento nella classificazione esistente nel codice. Infatti, qualora si volesse inserire il nuovo reato nei « delitti contro la moralità pubblica e il buon costume » (dizione che apparentemente presenta maggiori analogie con l'oggetto considerato), ne deriverebbe uno stridente contrasto con tutte le altre ipotesi delittuose contenute nello stesso titolo, che nella quasi totalità si riferiscono a materia sessuale. Del pare disarmonico risulterebbe un inserimento tra i « delitti contro la fede pubblica », che riguardano la sincerità dei mezzi precostituiti per garantire la fiducia, mentre tutti gli altri titoli contenuti nel codice non hanno alcuna attinenza, nemmeno letterale, con la materia trattata.

Sta di fatto che ci si trova di fronte a una legge che presenta notevoli elementi innovativi e che quindi va esaminata con infinita precauzione e delicatezza. Tenuto pertanto conto che il nuovo reato cui si verrebbe a dar vita non troverebbe sufficiente analogia con quelli già previsti dal codice, e che d'altra parte le innovazioni che gli conferiscono una configurazione autonoma appaiono del tutto imprescindibili se si vuole tutelare penalmente questo vasto settore che di tutela penale ha dimostrato di avere assoluta necessità, la Commissione ha ritenuto che oggi l'argomento debba necessariamente formare oggetto di una legge speciale.

4) *Esercizio dell'azione penale.*

È stato prospettato dai dirigenti sportivi come dalla configurazione del nuovo reato possa derivare l'insorgenza dei seguenti inconvenienti:

a) arresto delle inchieste o inefficacia delle sanzioni disciplinari, quando penda o sia definito il giudizio penale, che può raggiungere risultati diversi dai verdetti dei competenti organi sportivi. E ciò per interdipendenza dei giudizi, pur prescindendo dal fatto che la disciplina sportiva colpisce anche azioni o omissioni che non sono perseguibili ai fini penali;

b) possibilità di paralizzare a tempo indefinito, e cioè sino al giudicato, l'omologazione dei risultati e quindi il pagamento dei concorsi pronostici, con stimolo, per considerevole parte di scommettitori, a presentare denunce proprio per mutare il corso dei pagamenti, quando anche, più innocente-

mente, nel far ciò non sono mossi dal desiderio di agevolare la situazione della squadra del cuore.

Per evitare tutto ciò il C.O.N.I. aveva proposto in un primo momento di assoggettare la perseguibilità all'istituto della « richiesta » da parte del Ministro di grazia e giustizia. La Commissione si è invece concordemente pronunciata contraria alla « richiesta » sia da parte del Ministro di grazia e giustizia, sia da parte, come successivamente proposto, del Ministro dello spettacolo e turismo.

Configurato infatti il nuovo reato, non si vedono ragioni plausibili per interporre ostacoli al promuovimento della relativa azione penale, tanto più che l'eventuale atto di volontà del Ministro richiedente non potrebbe essere subordinato a situazioni di fatto rispondenti alle condizioni che sarebbero state volute dal C.O.N.I.

5) *Riflessi dell'azione penale.*

Per i rilievi di cui al numero precedente, mossi dalle competenti autorità sportive allo scopo di non vedere notevolmente ostacolata o addirittura paralizzata, per effetto di sporadiche azioni delittuose, tutta una attività di importanza nazionale, la Commissione nella sua grande maggioranza è stata concorde sulla necessità di inserire una clausola secondo la quale l'azione penale non influisce sull'omologazione delle gare né sulla disciplina sportiva. E ciò anche in considerazione del fatto che nessuno dei 92 Stati affiliati al Comitato olimpico ha previsto questa tutela penale per i motivi suesposti.

Occorre qui riaffermare che la Commissione si è resa esatto conto della gravità e della delicatezza di una clausola del genere che potrebbe permettere l'omologazione di risultati successivamente riconosciuti viziosi o potrebbe addirittura, come da taluno paventato, rappresentare un incentivo al reato nella certezza, comunque, della omologazione. Ma occorre, a quest'ultimo proposito, far presente che, anche in passato, in casi di chiara e inequivocabile alterazione con frode di risultati, l'omologazione è sempre stata negata. È solo nel caso di incertezza o di insufficienza di prove che, secondo la dizione proposta, l'omologazione potrebbe venir concessa per non arrestare il cammino delle competizioni sportive sino al momento del giudicato. D'altro canto, è pure da tener presente che, ai fini del pagamento dei premi, già il regolamento del Totocalcio fa esplicito riferimento al risultato acquisito sul campo, indipendentemente dalle

decisioni che potranno essere adottate in seguito, anche con annullamento o modifica del risultato stesso.

La Commissione si è resa del pari esatto conto della delicatezza della formula proposta, secondo cui « l'azione penale non influisce su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi » e quindi anche sull'eventuale giudizio disciplinare posto in essere da questi ultimi. Tale affermazione è stata definita da taluno gravissima, o addirittura aberrante, non solo perché infirma il principio secondo cui l'autorità del giudicato penale assorbe qualsiasi decisione sullo stesso oggetto emessa da altre autorità, ma anche perché ammette la duplicità e l'indipendenza di due procedimenti, uno penale e l'altro disciplinare, che possono raggiungere risultati diversi.

Circa il primo motivo, la Commissione nella sua maggioranza ha però ritenuto che, secondo l'articolo 28 del Codice di procedura penale, il giudicato penale fa stato solo nel giudizio civile e amministrativo. Del resto la stessa legislazione prevede il verificarsi di contrasti giurisdizionali, quindi il caso non sarebbe isolato. Per quanto riguarda la duplicità dei giudizi, penale e disciplinare, la Commissione ha tenuto presente la necessità di applicare comunque i regolamenti delle federazioni, che sono molto più severi perché mirano a fini più specificamente sportivi dato che le esigenze dello sport per cui si punisce disciplinarmente non sono le esigenze della legge normale per la quale la maggioranza dei casi che costituiscono illecito disciplinare è del tutto irrilevante. Si pensi, ad esempio, ai provvedimenti disciplinari per scarso rendimento, mancato allenamento, deviazioni dall'ordine e dal rigore della vita fisica, e così via. D'altro canto lo sportivo punito disciplinarmente e assolto penalmente conserva naturalmente il diritto alla richiesta di revisione del procedimento disciplinare, quando la sentenza assolutoria si sia pronunciata in senso a lui favorevole circa l'esistenza o la ascrivibilità del fatto specifico, causa determinante della punizione stessa.

La Commissione ha anche preso in esame l'opportunità, caldeggiata da alcuni, di rinunciare ad inserire la clausola di cui trattasi, che attualmente costituisce il terzo comma del testo rielaborato, sottoposto alla Vostra approvazione. Ma, oltre a tener presente la necessità del completamento della nuova norma penale con l'indicazione della via da seguire per ottenere l'applicazione voluta, si è ritenuto opportuno indicare esplicitamente che l'autorità sportiva può adottare i suoi provve-

dimenti anche indipendentemente da un giudizio penale che si presenta molto lungo, allo scopo di non offrire eventuali appigli per interrompere una importante attività in un determinato settore.

Circa infine la duplicità del procedimento con possibilità di giudizio diverso, la Commissione ha ritenuto, per i motivi suesposti, di non poter individuare sistema più idoneo per tenere presenti le opposte esigenze della nuova norma penale e delle attività sportive. È stata trovata a questo riguardo una analogia, sia pure di larga approssimazione, con il giudizio civile definito con giuramento decisorio, giudizio che rimane tale anche dopo l'accertamento di falso del giuramento, il che può dare diritto al risarcimento dei danni, ma non cambia il giudizio civile già definito.

Ma il motivo più importante, onorevoli Colleghi, che ha portato la Commissione a mantenere la proposta del terzo comma, è stato quello di non arrestare o intralciare l'attività sportiva, che la legge intende invece favorire e perfezionare, mettendone maggiormente in luce spontaneità, valori morali, purezza di intenti. Qualora, per le considerazioni che sono state valutate in tutta la loro gravità e importanza, non fosse possibile stabilire la omologazione delle gare indipendentemente dall'azione penale o la coesistenza del necessario provvedimento disciplinare, apportando così gravissimi ostacoli al normale funzionamento dell'attività sportiva, la Commissione, a forte maggioranza, ha espresso il parere che converrebbe lasciare la situazione nel suo stato attuale.

6) *Misura della pena.*

La Commissione ha ritenuto di confermare la limitazione del massimo della pena ad un anno, ma di non stabilire il minimo per lasciare più ampia possibilità discrezionale al giudice. In considerazione però che il reato nasce da una offerta di denaro o di altra utilità, ha ritenuto di proporre, congiuntamente, anche una pena pecuniaria fissando, anche qui, solo il limite massimo di lire 500 mila.

7) *Sfera di applicabilità.*

In attesa che una completa e dettagliata regolamentazione di tutta la materia sportiva fornisca le necessarie premesse in base alle quali vengano esclusi dalla nuova disciplina penale i fatti compiuti in organizzazioni di modesta entità, di carattere locale o di zona limitata, ovvero di carattere privato, la Com-

missione ha ritenuto di poter eliminare i casi per i quali non si ravvisino interessi tali da giustificare, se colpiti, l'esigenza di un'azione penale, mediante la limitazione del reato alle sole manifestazioni che vengono svolte sotto il controllo degli enti sportivi.

* * *

Onorevoli Colleghi! La proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione rappresenta un primo passo per affinare e perfezionare l'attività sportiva, per renderla sempre più aderente a quel sano principio educativo e formativo cui è collegata e per difenderne il valore morale di fronte alla larghissima popolarità e all'ampio seguito di cui gode. L'iniziativa è, senza dubbio, ardita ed apre delicati problemi, ma confidiamo che l'importanza dell'argomento e l'aspettativa di quanti oggi credono nell'efficacia salutare fisica e psichica dello sport ci faciliti il vostro consenso che darà, se ottenuto, l'avvio alla più ampia ed organica disciplina giuridica dello sport che ormai non può ulteriormente tardare a venire alla luce ».

Fin qui il testo della relazione. Poche parole bastano per integrarne il contenuto ai fini dell'illustrazione delle modifiche postume, invero ridotte di numero e di rilievo.

Innanzitutto l'intitolazione è stata cambiata nella presente proposta da « Corruzione nell'esercizio della professione sportiva » in « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva ». È sembrato infatti che, una volta ammessa la necessità di estendere il soggetto attivo del reato facendo ricorso al termine generico di « chiunque » in luogo di quello specifico di « sportivo professionista », mantenere nella rubrica un richiamo, sia pure molto indiretto, al professionismo avrebbe potuto generare confusione o perplessità. È stato pertanto ritenuto preferibile adottare una locuzione meno impegnativa.

In secondo, ed ultimo, luogo, la dizione « impedire una competizione », adottata per specificare la finalità dell'azione delittuosa, è apparsa inadeguata, perché prevede soltanto un caso-limite piuttosto difficile a realizzarsi.

È stato pertanto provveduto a modificarla nella dizione più ampia « turbare una competizione », come da suggerimento pervenuto dal C.O.N.I. posteriormente alla redazione del testo della Commissione. Dalla maggiore genericità dell'enunciato non dovrebbe derivare alcun pericolo di infierire su casi di scarsa gravità. È bene ricordare infatti che l'ipotesi è circoscritta nel settore dei fini, che non si tratta cioè di dichiarare delittuoso il fatto in sé del turbamento della competizione — che potrebbe anche essere provocato da impulsi incontrollati — bensì la dolosa pattuizione del denaro rivolta a provocare tale turbamento.

Per concludere, sia consentito porre l'accento sulla raccomandazione finale del paragrafo 5) della inserita relazione.

Scopo della presente proposta non è stato quello di riproporre un problema ormai accantonato ma, di fronte al ripetersi dei tentativi per farlo tornare alla ribalta, quello di mettere a disposizione un materiale che si presta ancora, all'occorrenza, ad idonea utilizzazione. Si confida pertanto che le considerazioni già esposte vengano ancora una volta condivise dagli onorevoli Colleghi e che la proposta di legge venga approvata nel testo a suo tempo concordato.

Si confida d'altra parte che sia da tutti condiviso il principio che la norma richiesta deve contribuire ad esaltare l'importanza sociale e le funzioni dello sport, non a creare delle pastoie alla sua attuale organizzazione che, in mancanza di idonee cautele, rischierebbe di vedere compromessa la propria efficienza. Qualora pertanto diffidate valutazioni si opponessero alla integrale accettazione delle conclusioni già concordate (o di altre diversamente formulate ma di analogo contenuto), delle quali non sfugge peraltro tutta la criticabilità, sarebbe preferibile — ad evitare che il rimedio rappresentato dalla nuova legge possa risolversi in un danno maggiore del male da scongiurare — che l'adozione della tutela penale venga rimandata sino a quando una organica e completa disciplina giuridica della materia sportiva non renda agevole l'applicazione della tutela stessa senza possibilità di inconvenienti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Chiunque riceve per sé o per altri denaro od altre utilità, ovvero ne accetta la promessa, al fine di turbare una competizione sportiva sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi, o di alterarne il risultato, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica a chi per lo stesso fine dà o promette il denaro o le utilità di cui al comma precedente o comunque si interpone per farle corrispondere od accettare.

L'azione penale non influisce sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.